



TENNACOLA SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE

NUOVA SEDE TENNACOLA spa

PROGETTO ESECUTIVO

OGGETTO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AMMINISTRATIVO**

Il Progettista
Dott. Ing. Sergio Paolucci

TENNACOLA SpA
Ufficio Tecnico

| ELABORATO | Scala | Data | 08.07.2022 |
|-----------|-------|------|------------|
| | | | |
| | | | |

TITOLO 1.1 DISPOSIZIONI NORMATIVE

Articolo 1.1.1 Committente e Oggetto dell'appalto

1. Committente dell'appalto disciplinato dal presente Capitolato speciale è Tennacola S.p.A – Servizio Idrico Integrato – con sede in Sant'Elpidio a Mare (FM).

2. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione della nuova sede di Tennacola SpA nel Comune di S. Elpidio a Mare, come descritto al successivo art. 1.1.4.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

5. Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso nell'appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle opere a perfetta regola d'arte.

6. Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali prestazioni di manodopera e mezzi per assistenza ad altre imprese fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente appalto, ma facenti parte del medesimo complesso.

7. Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/08 e dei documenti allegati.

Articolo 1.1.2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue: **IMPORTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI**

2. L'importo complessivo dei lavori a base d'asta è di € **7.102.071,57**, oneri della sicurezza inclusi, al netto dell'IVA. Il progetto esecutivo prevede altresì l'esecuzione di opere "complementari", per un importo di € **53.439,81** che Tennacola SpA si riserva di far eseguire eventualmente all'appaltatore entro il tempo di esecuzione dell'opera previsto nel presente capitolato Speciale, sempre che venga perfezionato il relativo finanziamento.

3. Le opere soggette ad offerta di ribasso percentuale sono così suddivise:

| DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI | IMPORTO COMPLESSIVO DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI | |
|--|---|---------------------|
| | % | importo |
| OG1 – Opere di edilizia civile (classifica V [^]) | 72,60 | 5.155.957,13 |
| OG3 – Opere stradali (classifica I [^]) | 2,91 | 206.646,44 |
| OG11 – Impianti tecnologici (classifica III-Bis [^]) | 23,61 | 1.676.840,76 |
| OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori | 0,88 | 62.627,24 |
| Totale lavori | | 7.102.071,57 |
| Importo complessivo di cui: | | |
| - oneri della sicurezza Diretti non soggetti a ribasso | 1,96 | 139.423,13 |
| - oneri della sicurezza Speciali non soggetti a ribasso (armatura scavi) | 2,31 | 163.963,51 |
| Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso | | 303.386,64 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| IMPORTO TOTALE SU CUI EFFETTUARE IL RIBASSO D'ASTA | | € 6.798.684,93 |
| - costo della manodopera € 2.544.709,21 | | |

Articolo 1.1.3 Modalità di stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza

1. Il contratto è stipulato a misura, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell'art. 59, comma 5-bis, del d.lgs. 50/16 e s.m.i..

2. La stipulazione del contratto dovrà avere luogo entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni dalla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, indicato dalla Stazione appaltante, così come previsto dall'articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti. Qualora la stipulazione del contratto non possa avvenire nel termine indicato a causa del ritardo nella trasmissione, da parte dell'aggiudicatario, della documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e propedeutica alla stipulazione medesima, l'aggiudicatario non potrà avvalersi della facoltà di svincolo della propria offerta prevista all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, né potrà addurre tale circostanza a giustificazione di ritardi nell'inizio dei lavori, qualora si proceda alla consegna dei lavori in via d'urgenza, sotto le riserve di legge.

3. La mancata stipulazione del contratto imputabile all'aggiudicatario determinerà l'incameramento da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria da questi versata, oltre l'obbligo sempre a carico dell'Appaltatore, di risarcire la Stazione appaltante della differenza tra il prezzo offerto dall'Appaltatore in sede di gara e quello offerto dal successivo aggiudicatario, nonché ogni eventuale ulteriore danno. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dall'A.N.AC. nei riguardi dell'aggiudicatario originario, a seguito della segnalazione di inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti in esito al provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione, da parte della stazione appaltante.

4. Il Contratto, come pure tutti gli altri documenti contrattuali, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che diventi noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potranno essere rivelati a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare, l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto, né autorizzare terzi a farlo.

5. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

7. La stipulazione del contratto deve avvenire con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Articolo 1.1.4 Descrizione dei lavori e dei materiali

1. I lavori di progetto consistono nella realizzazione della nuova sede di Tennacola spa e comprendono, in sintesi:

1. la costruzione di un fabbricato industriale suddiviso in due parti, di cui una destinata ad ospitare gli uffici della Società, l'altra al ricovero di automezzi e merci a servizio delle attività aziendali;
2. la sistemazione dell'area esterna al fabbricato destinata alla viabilità interna ed al parcheggio degli automezzi dell'azienda e degli utenti;
3. la costruzione della strada di accesso alla nuova sede aziendale.

2. Le tipologie dei materiali sono meglio specificate e riscontrabili nelle tavole dei particolari costruttivi, nelle prescrizioni tecniche del presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi Unitari.

Articolo 1.1.5 Forma e principali dimensioni delle opere

1. La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di progetto.

2. Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli unitamente agli elaborati di progetto,

debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto.

3. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, quelle varianti e modifiche che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

4. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, in presenza di una o più delle condizioni previste e disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., può imporre all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

TITOLO 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Articolo 1.2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro incompatibili o apparentemente incompatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è obbligato, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se il carattere eccezionale o contingente, ovvero se emanate nel corso dei lavori, senza poter avanzare richieste di compensi o indennizzi di alcun genere per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

5. In caso di discordanze tra quanto previsto nel presente Capitolato e in altri atti progettuali, prevarranno le disposizioni contenute nel presente Capitolato.

Articolo 1.2.2 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e agli articoli non abrogati del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000:

- Progetto esecutivo dell'opera;
- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- DPR. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- ogni altra disposizione di natura legislativa o regolamentare, assunta da Regione, Provincia o Comune nel territorio di esecuzione dei lavori ed attinente l'oggetto dell'appalto che l'impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare;
- ogni altra disposizione assunta dai soggetti proprietari delle infrastrutture (es. strade, gasdotti, elettrodotti) interessate dall'esecuzione dei lavori, che l'impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il DLgs del 18 aprile 2016, n. 50;
- gli articoli ancora vigenti del D.P.R. 207/2010.

Articolo 1.2.3 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale di cantierabilità sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La Stazione appaltante si riserva il diritto di controllare, con il proprio personale dipendente o con propri consulenti incaricati, l'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.
4. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al Responsabile tecnico dell'Appaltatore in loco avranno lo stesso valore come fossero fatte direttamente all'Appaltatore.
5. I locali, gli impianti e le attrezzature dovranno in ogni momento essere accessibili ai funzionari della Stazione appaltante per tutti i controlli ed interventi che la stessa riterrà di effettuare, sia a mezzo del personale dipendente, che da parte di incaricati di sua fiducia, previa comunicazione dell'Appaltatore.

Articolo 1.2.4 Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs 50/2016.
2. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del DLgs 50/2016.

Articolo 1.2.5 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta, di norma, dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, con congrua motivazione, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
5. L'Appaltatore è in tutti i casi Responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
7. Il direttore di cantiere dovrà essere persona di provata esperienza, da dimostrare mediante presentazione di *curriculum* dal quale dovrà risultare l'avvenuto svolgimento di incarichi analoghi a quello oggetto dell'affidamento.

Articolo 1.2.6 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto e al presente Capitolato; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
3. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
4. L'Appaltatore che nel proprio interesse o di propria iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
5. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
- 6. La direzione dei lavori o l'Organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.**
7. La stazione appaltante può richiedere, con spese a carico dell'impresa, in qualsiasi momento e ad suo insindacabile giudizio, all'Appaltatore di eseguire o far eseguire sui materiali e sui componenti impiegati o da impiegarsi, sui manufatti, le verifiche necessarie al riscontro delle caratteristiche qualitative e quantitative previste nelle prescrizioni contrattuali e nel presente Capitolato. Le verifiche riguarderanno i materiali e i componenti sia nel loro complesso, sia nelle singole parti che li costituiscono.
8. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche, di cui ai precedenti commi, vengono effettuati in contraddittorio dai soggetti designati rispettivamente dalla Direzione lavori e dall'Appaltatore. Delle operazioni viene redatto verbale in duplice copia di cui una destinata al direttore dei lavori.
9. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

TITOLO 1.3 GARANZIE

Articolo 1.3.1 Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'importo della cauzione pari al 10% è aumentato di 10 punti percentuali e ulteriormente incrementato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità alla scheda Tecnica 1.2, allegata al d.m. Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.
3. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all'identità, sia in merito all'esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della Società/Compagnia che emette la polizza. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione dell'inadempimento all'A.N.AC..
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e cessa di avere effetto, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l'Appaltatore avrà consegnato all'istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l'avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.

6. Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

8. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Articolo 1.3.2 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016, l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 1.3.1 del presente Capitolato è ridotto al 50% per l'Appaltatore in possesso delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applicano in ogni caso le eventuali, ulteriori riduzioni alle condizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti, le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese associate.

3. In caso di avvalimento della certificazione di sistema di qualità aziendale, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento, con espressa e puntuale previsione della messa a disposizione dell'impresa ausiliata di tutta la struttura organizzativa aziendale dell'impresa ausiliaria.

Articolo 1.3.3 Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.

2. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

3. Per quanto concerne i danni causati a terzi, la polizza deve comprendere:

- la copertura dei danni che l'Appaltatore deve risarcire quale civilmente Responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti

all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o della Stazione appaltante;

- l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

4. La polizza deve essere stipulata per una somma pari all'importo contrattuale e deve assicurare l'Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere in progetto con un minimo di € 500.000.

5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia della garanzia.

6. La garanzia prestata dall'Appaltatore, di cui al presente articolo, copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 48, comma 5, del DLgs 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

TITOLO 1.4 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Articolo 1.4.1 Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del DLgs 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 8, comma 1, lett. a), legge 120/20; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/16 e s.m.i., ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

4. La Stazione Appaltante può affidare i lavori interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento delle opere, che dovrà avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario.

5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione, in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di accoglimento l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali (bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto) nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50% per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

7. Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

8. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

9. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza, prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, e ne comunica l'esito alla D.L.. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

10. Qualora, iniziate le operazioni di consegna dei lavori, queste siano sospese dalla Stazione appaltante per cause imprevedute ed imprevedibili, la sospensione non può durare oltre 60 giorni, decorsi i quali l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.

Articolo 1.4.2 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **600 (seicento)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Articolo 1.4.3 Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del DLgs 50/2016, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale di sospensione, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, qualora ricorrano cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche o altre circostanze speciali, che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte.

2. Tra le circostanze speciali rientrano anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106, commi 1 e 2 del DLgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del DLgs 50/2016, il Responsabile unico del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

4. Si applicano altresì le ulteriori ipotesi di sospensione dei lavori previste dalle disposizioni di cui all'art. 5, D.L. 76/20, convertito in legge 120/20.

5. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non si presenti alla redazione del verbale di sospensione o ne rifiuti la sottoscrizione, il direttore dei lavori o il Responsabile del procedimento deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

6. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.

7. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e controfirmati dall'Appaltatore, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

8. Non appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e indicare il conseguente nuovo termine

di ultimazione dei lavori.

9. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data indicata sul verbale; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle sospensioni parziali, anche se sono determinate da cause imprevedibili o di forza maggiore, che abbiano ad oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. L'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, dandone espressamente conto nel verbale di sospensione. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e non eseguiti e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

11. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista o comunque quando superino 180 giorni complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

12. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite nel presente Capitolato sono considerate illegittime e danno diritto all'Appaltatore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile d'impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 13% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento; tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo di risarcimento;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 231/2002, computati sulla percentuale dell'utile di impresa (10%), calcolato sull'importo contrattuale detratte le spese generali (13%), rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti, rispettivamente, al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere ed alla consistenza della mano d'opera, accertati dal D.L. in sede di redazione del verbale di sospensione o nel corso di visite al cantiere durante la sospensione. Per la quantificazione del mancato ammortamento si fa riferimento ai coefficienti annui fissati dalle norme fiscali vigenti.

13. Al di fuori delle voci sopra elencate non sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno connesse alla sospensione dei lavori.

14. Qualora l'Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno **7 (sette)** giorni rispetto al termine anzidetto

15. L'Appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.

Articolo 1.4.4 Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato per l'esecuzione delle opere (600 giorni), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata la penale, in misura giornaliera pari **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di tali parti.

3. La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori successiva ad un verbale di sospensione.

4. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, rispetto al termine di riduzione proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di offerta, Tennacola SpA applicherà una penale giornaliera pari a 1,5 per mille per ogni giorno di ritardo. In tal caso, l'importo della penale giornaliera stabilito dal Capitolato

Speciale d'Appalto (1 per mille) troverà applicazione, in caso di ritardata ultimazione dei lavori, rispetto alla durata massima del contratto prevista in 600 giorni.

5. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore, ai sensi dell'art. 1382, comma 1 del codice civile.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi dei commi precedenti, non può superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'art. 108 del DLgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
7. Non è previsto il premio di accelerazione.

Articolo 1.4.5 Danni di forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro 2 giorni o, in difetto, entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il Responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 1.4.6 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore predispose e consegna alla Direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo dettagliato, indipendente dal cronoprogramma, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato, prima dell'inizio dei lavori, dalla Direzione lavori.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal Direttore dei Lavori, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il

piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina in tema di sospensioni.

Articolo 1.4.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 1.4.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini di ultimazione dei lavori, che determini l'irrogazione di penale di importo superiore al 10% dell'importo contrattuale, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del DLgs 150/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Sono a carico dell'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore, in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata in sede di stipula del contratto.

TITOLO 1.5 DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 1.5.1 Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 e s.m.i. È dovuta all'Appaltatore, ove richiesta, una somma, a titolo di anticipazione, complessivamente pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale dei lavori, previa costituzione di idonea garanzia fidejussoria.

In deroga all'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti, considerato il valore dell'appalto, l'importo da erogare a titolo di anticipazione del corrispettivo sarà calcolato in rapporto al valore delle lavorazioni da eseguire ad opera dell'Appaltatore nelle singole annualità di durata del contratto, come da cronoprogramma esecutivo. Pertanto, la prima rata di anticipazione sarà erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna dei lavori, come da relativo verbale, mentre la successiva sarà erogata trascorso un anno dalla data di consegna dei lavori. (Parere ANAC n. 17/2022).

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del codice civile.

2. Il termine di 15 (quindici) giorni suddetto decorre dalla data di ricezione della richiesta avanzata dall'Appaltatore, corredata della garanzia di cui al comma 4 del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori non proceda secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l'anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi

corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

5. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, per un valore pari alla percentuale dell'anticipazione, a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 1.5.2 Pagamenti in acconto

1. L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3 del presente Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2, un **importo non inferiore ad € 750.000,00** (settecentocinquantamila/00), **fino alla concorrenza massima del 95%**. L'importo pari al 5% dell'importo contrattuale è liquidato con il Conto finale di cui al successivo articolo 1.5.3.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.

3. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge, prima della liquidazione delle fatture, ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, comma 9 del Codice e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori. Alla data di adozione del SAL e comunque entro 15 giorni, il Responsabile del procedimento emette il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: *«lavori a tutto il»* con l'indicazione della data di emissione.

5. Le fatture relative ai SAL dovranno essere trasmesse con riportato il codice CIG di gara.

6. La mancata indicazione del codice CIG non consentirà la liquidazione della fattura. I pagamenti verranno eseguiti secondo le disposizioni contenute nella L. n. 136/2010. I mandati di pagamento saranno intestati direttamente all'Appaltatore e i costi sostenuti per le operazioni di incasso saranno a carico dello stesso.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la SA trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

9. I pagamenti di importo superiore a € 5.000,00 sono subordinati all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In tal caso, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento le somme destinate agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, in applicazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Articolo 1.5.3 Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il Conto finale dei lavori è redatto entro giorni 90 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Con il Conto finale è accertato e proposto

l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.

2. Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su invito del Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al Conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 1.5.2, comma 2, del presente Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 103, del DLgs 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d'interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 105, comma 9 del Codice e 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione appaltante, del DURC in corso di validità dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti.

Articolo 1.5.4 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto

1. Ai sensi dell'art. 1.5.2 del presente Capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine, senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento e fino all'effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

Articolo 1.5.5 Ritardo del pagamento a saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il pagamento della rata di saldo; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Articolo 1.5.6 Clausola revisionale

1. In deroga all'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il corrispettivo contrattuale potrà eventualmente subire modifiche, in dipendenza di circostanze eccezionali sopravvenute nel corso della esecuzione dei lavori, che determinino una variazione dei prezzi dei materiali più significativi utilizzati nell'appalto, come accertata sulla base di apposita istruttoria del Direttore dei lavori. In tali ipotesi, si procede all'adeguamento del corrispettivo, secondo le modalità previste e disciplinate dall'art. 29, d.l. 4/22, convertito in legge 25/2022.

Articolo 1.5.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salve le deroghe previste dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

TITOLO 1.6 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

a) Condizioni generali

I prezzi di riferimento per la stima dell'appalto sono quelli indicati nell'Elenco Prezzi.

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc., includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati nel presente Capitolato (eseguiti a misura, a corpo, in economia, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama espressamente in tal senso l'applicazione dell'Elenco Prezzi indicato nei documenti che disciplinano l'appalto.

b) Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci dell'elenco prezzi.

c) Accettazione, qualità e impiego dei materiali

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla Direzione dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio i cui costi sono a carico dell'Appaltatore o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto inadatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea), nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la Direzione dei Lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 60

giorni dal loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Articolo 1.6.1 Lavori a misura

1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità valutate i prezzi unitari netti previsti dall'Elenco Prezzi Unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Ai fini contabili, le misurazioni per le valutazioni dei lavori a misura corrisponderanno di norma alle dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

3. Dette misurazioni verranno eseguite in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato, nell'enunciazione delle singole voci dell'Elenco Prezzi, e nel "Capitolato speciale tipo per appalti di lavori edili" pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici.

4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

5. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto, non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

6. Qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione di nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico "a corpo".

Articolo 1.6.2 Lavori a corpo (eventuali)

1. La valutazione dei lavori a corpo eventualmente eseguiti nel corso dell'appalto è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.

5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 1.6.3 Lavori in economia

1. In caso di lavori da eseguire in economia, si provvederà alla relativa contabilizzazione secondo apposite liste settimanali ad opera della Direzione Lavori.

2. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia è effettuata nei seguenti termini: per la manodopera, secondo i prezzi indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incrementati di spese generali e utili (nella misura del 13%+10%) e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi; per i materiali, si applicherà l'importo delle somministrazioni eseguite dall'Appaltatore, al netto del ribasso d'asta.

Articolo 1.6.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 1.5.2 del presente Capitolato, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei Lavori, da valutarsi ai prezzi di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

Articolo 1.6.5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta pattuito, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

2. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, diminuiti del ribasso offerto in sede di gara, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, salvo quanto disposto all'art. 1.5.6 del presente Capitolato.

Articolo 1.6.6 Lavori eventuali non previsti

1. Qualora l'ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1.7.4 del presente Capitolato Speciale.

2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

3. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/16, le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante.

4. Gli operai forniti per i lavori non previsti dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti delle necessarie attrezzature.
5. Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato per il loro utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
6. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
7. I mezzi di trasporto dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

TITOLO 1.7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Articolo 1.7.1 Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 101, comma 2 e ss. del D.Lgs 50/2016, Tennacola SpA istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all'Appaltatore, che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

Articolo 1.7.2 Materiali di escavazione e di demolizione

1. Per lo smaltimento dei materiali derivanti dalle attività oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal DPR 120/17, in considerazione anche dell'elevata autonomia di gestione della specifica attività, è il produttore del rifiuto e Responsabile del corretto trasporto e smaltimento di detti materiali. L'Appaltatore dovrà trasportare e smaltire i rifiuti (materiali di risulta non recuperabili o non riutilizzabili nei Lavori) derivanti dalle proprie attività nel rispetto della normativa vigente. L'Appaltatore dovrà attenersi alle prescrizioni delle autorità competenti nonché predisporre e conservare la relativa documentazione obbligatoria da esibire alla Committente.
2. L'Appaltatore risponderà direttamente nei confronti delle pubbliche autorità e di terzi per qualunque controversia in materia, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente responsabilità la Committente.
3. L'Appaltatore si impegna ad indicare, prima dell'inizio dei lavori, il sito in cui verranno portati i materiali provenienti dallo scavo e nel caso in cui gli stessi non possano essere riutilizzati in rinterri e riempimenti e si impegna a fornire gli estremi dell'autorizzazione della discarica di cui intende avvalersi.
4. Le eventuali autorizzazioni delle aree individuate per il deposito provvisorio sono a totale carico dell'Appaltatore
5. Si precisa che non sono assimilabili a rocce e terre da scavo (ex D.Lgs. 152/06 s.m.i. e DPR 120/17) i materiali provenienti dalla demolizione del pacchetto stradale inteso come porzione bitumata, che sono in ogni caso da considerarsi rifiuti speciali.
6. Ad ogni Stato di Avanzamento, l'Appaltatore dovrà trasmettere la documentazione che attesti l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori (copia della quarta copia del formulario rifiuti), o dichiarazione dell'azienda che il materiale tolto d'opera è stato trasportato presso il luogo di concentrazione per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento, ovvero che non è presente materiale tolto d'opera che deve essere rimosso dal cantiere.
7. Per il servizio di trasporto dei terreni movimentati per l'esecuzione delle opere e degli altri materiali di risulta provenienti dal cantiere e da conferire come rifiuti, l'Appaltatore dovrà essere in possesso, delle autorizzazioni previste dalla normativa sui rifiuti, in particolare, iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali nella categoria pertinente per l'attività di raccolta e trasporto di tutti i rifiuti prodotti nell'appalto, CER 17.03.02 (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301), 17.09.04 (rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903), 17.01.01 (cemento),

17.05.04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503). In alternativa, il servizio potrà essere affidato ad impresa in possesso di dette autorizzazioni, previa sottoscrizione di sub-contratto, trasmesso a Tennacola SpA.

Articolo 1.7.3 Espropriazioni

1. La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).

Articolo 1.7.4 Variazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 106, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della D.L., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante. L'Appaltatore, pertanto, non può introdurre arbitrariamente variazioni o addizioni al progetto senza che le stesse siano disposte dalla D.L. e preventivamente approvate dalla Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori nella situazione originaria, secondo le disposizioni del Direttore dei lavori, fermo restando che, in nessun caso, l'Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo le modalità previste d.m. Infrastrutture e Trasporti n. 49/2018.

4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle singole categorie di lavori, valori contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all'Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

6. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Articolo 1.7.5 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessarie varianti al progetto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..

2. La variazione è consentita se il valore della modifica è:

- a) inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- b) inferiore al 15% del valore iniziale del contratto.

3. Qualora non ricorrano le circostanze di cui al comma 2, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto, con indicazione di una nuova gara.

TITOLO 1.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 1.8.1 Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. Qualora nel corso della esecuzione dell'appalto, la particolare natura delle lavorazioni richieda che l'Impresa possieda la qualificazione per l'esecuzione in ambienti sospetti di inquinamento o confinati DPR 177/2011, l'Appaltatore dovrà fornire la seguente documentazione:
 - l'elenco del personale abilitato all'esecuzione delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (almeno 2 operatori) nonché la relativa documentazione che ne attesti i requisiti e la dotazione dell'idonea attrezzatura;
 - una procedura operativa redatta ai sensi dell'Art. 33,c. 1, lettera c del D.Lgs.81/08 e dell'Art. 3 del DPR 177/2011 da applicare a tutto il personale che operare in detti "luoghi". La Stazione Appaltante fornirà il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), secondo le disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, nel quale saranno indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'Appaltatore precedentemente alla discesa nei luoghi confinati compilerà e firmerà la modulistica prevista dalla procedura aziendale di Accesso agli ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove vengono definite le prescrizioni e le modalità operative da osservare per l'esecuzione di verifiche, controlli e lavorazioni da svolgersi in tali luoghi, al fine di salvaguardare l'incolumità degli operatori.
6. Qualora l'Appaltatore non sia qualificato per l'esecuzione di lavorazioni da eseguire in ambienti confinati, è tenuto ad affidare dette lavorazioni in regime di subappalto ad imprese in possesso di adeguata qualificazione.
7. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
8. Si richiama quanto previsto al cap.3 dell'allegato XV D.Lgs. 81/2008.
9. Si richiamano inoltre le norme e relative disposizioni sulla sicurezza contenute nella L.R. 13 luglio 2007 n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 1.8.2 Sicurezza sul luogo di lavoro

1.L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. nonché le disposizioni dello stesso decreto legislativo applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Articolo 1.8.3 Piani di sicurezza

1.L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del DLgs 81/2008. Il piano di sicurezza e coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all'art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 l'Appaltatore può presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle

proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 5 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare, ai sensi dell'art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Articolo 1.8.4 Piano operativo di sicurezza

1.L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all'Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 1.8.3 del presente Capitolato.

3. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Articolo 1.8.5 Piano sostitutivo di sicurezza

1.Nei casi in cui, ai sensi della vigente normativa, la Stazione Appaltante non è obbligata a predisporre piano di sicurezza e coordinamento, l'Appaltatore deve predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. Nel caso in cui, anche dopo l'affidamento dei lavori, diventino applicative le norme di cui all'art. 90 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008, sarà compito della Stazione Appaltante nominare il Coordinatore della Sicurezza.

Articolo 1.8.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/2008 e s.m. e i.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al DLgs 81/2008, alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore:

- la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell'Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;
- l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4.L'affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, secondo

quanto previsto dall'art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

TITOLO 1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Articolo 1.9.1 Subappalto

1. L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto.

2. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., **il contratto di appalto non può essere ceduto a terzi e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto. In ogni caso, la prevalente esecuzione della categoria SOA OGI ricompresa nell'appalto non può essere affidata a terzi.**

3. Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Il subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante.

4. La disciplina in tema di subappalto si applica anche a qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate in cantiere che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016.

7. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.

8. L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- b) all'atto dell'offerta – o, in caso di variante, all'atto dell'affidamento della stessa – i concorrenti abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

9. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidategli in subappalto, deve garantire gli stessi standards qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto; deve inoltre riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

11. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, Responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16.

13. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
14. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/16.
15. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
16. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2106.
17. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente Responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
18. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
19. I piani di sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è Responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
20. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
21. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
22. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante è di 15 giorni.
23. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
24. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
25. Nel caso in cui l'affidatario sia un RTI, i contratti di subappalto e le relative istanze per l'autorizzazione preventiva, trattandosi di contratti derivati, dovranno essere presentati e sottoscritti dalla capogruppo mandataria del RTI in nome e per conto delle imprese mandanti.
26. Nel caso in cui sia un consorzio le richieste dei subappalti e i relativi contratti, trattandosi di contratti derivati, dovranno essere presentate e sottoscritte dal consorzio affidatario e non dal consorziato.
27. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/16, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.
28. Nei contratti di subappalto - così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti - dovrà essere inserita, pena nullità del contratto stesso, una apposita clausola con la quale entrambi i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3 della legge 136/2010; al riguardo, l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e

alla Prefettura-ufficio territoriale per il governo della provincia di Fermo, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

29. Nei contratti di subappalto dovrà obbligatoriamente essere inserita una clausola con la quale il subappaltatore si impegna a consegnare direttamente alla Stazione Appaltante tutte le certificazioni e la documentazione di legge relative ai materiali, apparecchiature e impianti utilizzati nell'ambito delle lavorazioni subappaltate.

30. Le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, contestualmente alla richiesta di subappalto, il Piano Operativo di Sicurezza, per l'approvazione, prima dell'inizio dei lavori. Tale Piano Operativo andrà trasmesso anche al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. In caso di subaffidamenti il Piano Operativo di Sicurezza andrà trasmesso solo al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per l'approvazione, mentre alla Stazione appaltante andrà semplicemente comunicata tale trasmissione.

Articolo 1.9.2 Responsabilità in materia di subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando per ciò stesso la Stazione appaltante medesima da ogni richiesta di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati.

2. L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/16, l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

4. Si rammenta che ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i. qualora l'appaltatore conceda, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere ad esso affidate, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Articolo 1.9.3 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti

1. La Stazione appaltante non provvede di norma al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. La Stazione Appaltante provvederà in via sostitutiva al pagamento diretto del subappaltatore e dei cottimisti nell'eventualità che l'Appaltatore sia inadempiente. In questo caso l'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi. La suddetta facoltà sarà esercitabile dalla Stazione appaltante previo infruttuoso esperimento della procedura di messa in mora di quindici giorni nei riguardi dell'Appaltatore.

3. In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di pagamento, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista e sempre che quanto contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori.

4. L'Appaltatore è comunque invitato a fornire alla Stazione appaltante il relativo nulla osta entro 10 giorni dalla richiesta, salvo motivata opposizione in merito. Decorso il suddetto termine senza riscontro da parte dell'Appaltatore la Stazione appaltante procederà al pagamento.

5. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 2006, come modificato dalla Legge di conversione n. 248 del 4 agosto 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture di cui al comma 1, devono essere assolti dall'Appaltatore.

6. I pagamenti in favore del subappaltatore e del cottimista, avvengono previa acquisizione del DURC e della verifica circa la regolarità fiscale dei medesimi.

7. La presentazione di tutte le fatture quietanzate dei subappaltatori e cottimisti, comprensive dei saldi delle ritenute di garanzia, sarà condizione per la collaudabilità amministrativa del contratto. Il certificato di collaudo provvisorio non potrà essere emesso in assenza delle suddette fatture e non potrà essere disposto lo svincolo della cauzione definitiva.

TITOLO 1.10 CONTROVERSIE

Articolo 1.10.1 Contestazioni

1. Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Articolo 1.10.2 Riserve dell'Appaltatore

1) L'Appaltatore, nell'eventualità che voglia far valere le proprie pretese, deve formulare le sue domande sui documenti contabili, a pena di decadenza, attendendosi alle seguenti prescrizioni:

- a) il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato;
- b) nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro;
- c) se l'Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di **15 (quindici)** giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda;
- d) il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare;
- e) nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente punto b), oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono;
- f) ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie;
- g) l'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2) L'Appaltatore, **a pena di decadenza**, dovrà adempiere ai seguenti oneri:

- a) formulazione della domanda nel momento immediatamente successivo al fatto che determina il suo pregiudizio sul primo documento dell'appalto idoneo a fungere da sede delle domande stesse;
- b) successiva iscrizione della domanda anche sul Registro di contabilità all'atto del primo Stato di Avanzamento Lavori immediatamente successivo al fatto che dà origine alla domanda;
- c) conferma della domanda sul Conto finale, le riserve non espressamente confermate sul Conto finale si

intendono abbandonate;

d) la quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto;

e) le domande dovranno avere un contenuto preciso e determinato, sia in ordine alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*), sia in ordine alla quantificazione della pretesa (*petitum*).

Quanto al primo dei due elementi (*causa petendi*), è indispensabile che l'Appaltatore esponga i fatti a fondamento delle sue domande e le ragioni sostanziali che le giustificano. In difetto, la domanda sarà considerata generica, inefficace e perciò tale da non impedire la decadenza. Circa il *petitum*, l'Appaltatore avrà l'onere di indicare le somme pretese, con la quantificazione dell'intero importo, e delle singole voci che lo compongono: le domande dovranno essere corredate, a pena di decadenza, da documentazione probatoria degli oneri sostenuti (ad es. fatture, etc.).

3) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, ulteriori domande o istanze, formulate dall'Appaltatore nell'ambito dell'appalto, in qualsiasi forma esplicitate, dovranno essere corredate da documentazione idonea a comprovare le ragioni su cui le stesse si fondano.

4) Le suddette domande e/o istanze dovranno, altresì,- essere supportate, qualora considerate dall'Appaltatore produttive di oneri economici, da documentazione atta a giustificarne la relativa quantificazione (fatture, computi metrici estimativi, ecc.). Qualsiasi pretesa, pertanto, in qualunque modo formulata, se priva degli elementi indicati, non sarà oggetto di esame e sarà considerata "*tamquam non esset*" ("come non presentata").

Articolo 1.10.3. Accordo bonario

Ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, qualora in corso d'opera l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15% dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni seguenti.

Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione dell'iscrizione della riserva al Responsabile del procedimento trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il Responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Il Responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il Responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il Responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto.

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Ai sensi dell'art. 205, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione appaltante.

Decorso tale termine, spettano all'Appaltatore gli interessi al tasso legale.

L'accordo ha natura di transazione. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.

Articolo 1.10.4 Definizione delle controversie

Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il **Foro di Fermo**; in ogni caso è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Articolo 1.10.5 Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/16;
- b) se l'aumento di prezzo eccede il 50% del prezzo del contratto iniziale, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/16;
- c) se sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- d) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del DLgs 50/2016 **se** sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- e) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/16, per le quali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/16;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/16.

2. La Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

3. Quando il Direttore dei lavori o il Responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a **15 (quindici)** giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

5. Il Responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del

contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente Capitolato. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/16.

8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/16, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 1.10.6 Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D.Lgs. 50/16, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta offerto dall'impresa aggiudicataria e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

4. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

5. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

TITOLO 1.11 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Articolo 1.11.1 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a. nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b. i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

- dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c. è Responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/16, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/16, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
 3. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 50/16, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16.
 4. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni qualora riscontrano l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I del D.Lgs. 81/08.
 5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:
 - a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
 - b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
 6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. 81/08, i datori di lavoro nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/08 deve contenere anche l'indicazione del committente.
 7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.
 8. Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 4, del D.L. 223/06 convertito dalla legge n. 248/06, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
 9. Ai sensi dell'art. 55, comma 5 - lett. i) del D.Lgs. 81/08, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 - lett. b) del D.Lgs. 81/08, il lavoratore munito della tessera di

riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del D.L. 510/96 e s.m.i. (convertito dalla legge n. 608/96), al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

TITOLO 1.12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 1.12.1 Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, nell'effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell'opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull'uso e la funzionalità dell'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l'Appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali è applicata la penale di cui all'art. 1.4.4 del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto.

5. L'Appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante.

6. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest'ultima è sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

7. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione appaltante.

Articolo 1.12.2 Conto finale

1. Il Conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Articolo 1.12.3 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi dell'art. 230 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Articolo 1.12.4 Termini per il collaudo o per il Certificato di Regolare Esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 50/16, il collaudo finale deve aver luogo entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, eventualmente elevabile sino ad 1 anno esclusivamente per i lavori di particolare complessità tecnica (quelli nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza).
2. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta emissione.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
4. terminate le operazioni di collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del D.P.R. 207/10 il certificato viene trasmesso alla SA che effettua la revisione contabile degli atti e delibera sull'ammissibilità del certificato di collaudo o regolare esecuzione, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
5. Con la delibera di cui al comma precedente, si determinano le condizioni per l'emissione da parte del RUP del certificato di pagamento della rata di saldo.
6. Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/10 e dell'art. 102, commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/16, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

TITOLO 1.13 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Articolo 1.13.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è l'unico Responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.
2. Oltre agli oneri ed obblighi di cui al presente Capitolato Speciale, e a tutti gli altri documenti contrattuali, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, se non espressamente previsti nel computo metrico estimativo, sono a carico dell'Appaltatore e compensati nell'importo contrattuale gli oneri e gli obblighi che seguono, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto all'atto della determinazione dell'offerta.

Oneri generali:

- a) l'ottenimento, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari ed il rispetto di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti

collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile,

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto.

d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.

e) organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere.

f) fornire alla Stazione appaltante la pianta relativa all'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili.

g) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed attestare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge,

h) fornire organigramma della struttura di gestione dell'Appalto per conto dell'Appaltatore, con curricula dei principali responsabili, con impegno a non sostituirli se non previa motivata comunicazione al RUP.

i) provvedere a tutte le spese per la partecipazione alla gara e per tutte le rielaborazioni e ricalcoli occorrenti prima, durante e dopo l'ultimazione dei lavori.

j) provvedere a tutte le spese di bolli e registrazioni inerenti tutti gli atti occorrenti per l'appalto sino alla relativa conclusione.

k) sopralluogo preventivo, necessario per accertarsi delle effettive condizioni di lavoro e per procedere alla verifica delle misure altimetriche, planimetriche e delle indicazioni dimensionali dei manufatti esistenti; l'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni, la sopravvenienza di elementi non valutati e/o non considerati e avanzare in seguito a ciò richieste di maggiori compensi.

l) eseguire l'accertamento preventivo, anche mediante indagini dirette, della presenza e del percorso di scoli, fognature, canalizzazioni, impianti, ecc., esistenti nell'area interessata dai lavori e la tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per consentire la regolare esecuzione dei lavori garantendo l'integrità delle reti o comunque la loro funzionalità anche predisponendo eventuali by-pass.

Per quanto riguarda il cantiere e la sua organizzazione:

a) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

b) la pulizia delle aree esterne di cantiere, delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati anche da altre ditte;

c) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

d) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; non è ammesso l'allacciamento a cabine o quadri elettrici della Stazione appaltante;

e) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

f) predisporre le occorrenti opere provvisorie, tamponature provvisorie, ecc., nelle zone di interferenza con le normali attività sanitarie, i ponteggi con relativa illuminazione notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di cantiere, nonché le strade interne occorrenti alla agibilità del cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza e DUVRI;

- g) predisporre, in fase di installazione e gestione dell'area di cantiere, tutti quegli accorgimenti necessari per il buon andamento del cantiere stesso, con particolare attenzione alla valutazione e conseguente costruzione di percorsi interni, per gli automezzi pesanti se previsti nel Piano della Sicurezza e coordinamento/Piano Sostitutivo di Sicurezza e DUVRI;
- h) controllare che le ruote degli autocarri in uscita dal cantiere siano sufficientemente pulite al fine di evitare pericoli legati alla scivolosità sulla viabilità pubblica adiacente al cantiere, nonché garantire tale pulizia sulla viabilità interna dei presidi oggetto di intervento/deli'ospedale;
- i) l'ottenimento dei permessi e la corresponsione di tasse ed oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico dei materiali, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario dovrà tenere a disposizione delle autorità competenti tutti i documenti regolati dal Codice della Strada; in difetto rimane in esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa/contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni;
- l) provvedere all'esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
- m) provvedere a denunciare alla Stazione appaltante il rinvenimento, occorso durante l'esecuzione delle opere, di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico e/o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna alle Autorità competenti;
- n) mantenere in efficienza e pulizia i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) nonché i locali destinati alla D.L. previsti come da piano di Sicurezza e Coordinamento;
- o) approntare e recingere l'area del cantiere in modo idoneo con tutti gli oneri connessi o come prescritto dai piani di sicurezza, ivi compresa una planimetria del cantiere, con indicazione delle infrastrutture e relativa relazione funzionale;
- p) provvedere se necessario all'illuminazione del cantiere e di tutte le zone di lavoro;
- q) predisporre il sollevamento di tutti i materiali e attrezzature delle ditte di cui sopra;
- r) provvedere alla derattizzazione del cantiere anche secondo indicazioni della Stazione appaltante;
- s) tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza, della D.L., della Stazione appaltante ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e ai piani di sicurezza;
- t) provvedere alla custodia e sorveglianza del cantiere con sistemi di allarme antintrusione rinviati a proprio personale reperibile o a personale provvisto della qualifica di guardia giurata sino alla definitiva consegna dell'opera alla Stazione appaltante;
- u) provvedere alla assicurazione contro il furto, tanto per le cose proprie che dei fornitori.

Relativamente alla fase di esecuzione lavori:

- a) assicurare che tutto il personale autorizzato ad operare in cantiere sia regolarmente assunto con contratto di lavori subordinato;
- b) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove previste dal progetto, dalle norme o che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in particolare per verifiche connesse alle caratteristiche e o classificazione antincendio. E' compresa, inoltre la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni;
- c) la segnalazione tempestiva di ogni carenza e malfunzionamento, comunque rilevata, che possa pregiudicare il normale funzionamento di impianti/sistemi o indurre rischi per la sicurezza o per la corretta erogazione delle attività proprie dell'Azienda Sanitaria;
- d) ai fini dell'accettazione/ approvazione dei materiali l'Appaltatore dovrà fornire relazione e schede tecniche dei prodotti/componenti da posare, da cui si evincano le caratteristiche tecniche ed il rispetto dei requisiti prescritti dal progetto, dalle specifiche tecniche comprese quelle relative ai criteri ambientali minimi (CAM), quest'ultime a carico di un esperto in materia ambientale. Il materiale fornito dovrà essere catalogato, ordinato e numerato progressivamente consegnato in formato cartaceo e digitale al fine di costituire la base con tutte le integrazioni richieste dalla DL della documentazione a corredo della contabilità e del collaudo;
- e) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

- f) i trasporti dagli stabilimenti e magazzini dell'Appaltatore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli impianti, gli imballaggi ecc. nell'intesa che tutto viaggia sempre a spese e ad esclusivo rischio e pericolo dell'Appaltatore fino allo scarico nei cantieri di lavoro; l'Appaltatore deve provvedere a sua cura a tutti i controlli del caso ed alla presentazione dei reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni, danni di qualsiasi genere;
- g) il trasporto dei materiali fino e dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa; pur essendo consentito l'utilizzo di scale, ascensori e montacarichi presenti nei presidi, l'Appaltatore potrà far ricorso a propri apparecchi di sollevamento senza alcun sovrapprezzo o richiesta di compensi aggiuntivi di qualsiasi natura; il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
- h) la concessione, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l) tenere a disposizione della D.L. i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dalla D.L.;
- m) raccogliere, custodire, registrare e fornire ordinati alla Direzione Lavori tutti i certificati dei materiali di costruzione collegati ai documenti di trasporto;
- n) fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi. Detti certificati dovranno essere accompagnati da certificati di omologazione, relazioni valutative, certificati di conformità del produttore, dichiarazioni di corrispondenza in opera, certificati di prova e tutto quanto richiesto dalla normativa vigente. Andranno consegnate alla D.L. le bolle di trasporto dei materiali impiegati in cantiere;
- o) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- p) l'adeguata protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della D.L.; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa aite opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- q) nominare il Direttore tecnico di cantiere, che dovrà possedere i requisiti di Legge, e comunicarlo alla D.L. ed al RUP.
- Inoltre:
- a) valutare, predisporre e coordinare, nel modo più opportuno ed in stretto rapporto con le indicazioni del citato Piano della Sicurezza e con la D.L., tutti gli accorgimenti generali e particolari da adottare per non arrecare disturbi e/o interferenze con le attività in essere nelle adiacenze del cantiere;
- b) adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché, ove venga disposta una sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere eseguite, franamenti di terra o altri eventi dannosi, restando a carico esclusivo dell'Appaltatore, e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore, i danni che possano derivare da inadempienza alla presente clausola;
- c) provvedere, nelle zone, ove sono previste ristrutturazioni interne dell'edificio esistente, alla verifica in loco di tutte le quote riportate sugli elaborati grafici;

- d) provvedere alla realizzazione delle opere provvisorie per la protezione, salvaguardia e custodia di tutte le opere sino alla emissione del certificato di collaudo;
- e) all'esecuzione degli elaborati di dettaglio (costruttivi) necessari per la cantierizzazione (interfaccia fra il progetto e l'esecuzione) delle opere da eseguire;
- f) provvedere alla rimozione e trasporto di materiali classificati come tossici o nocivi secondo la normativa vigente al momento dell'esecuzione dei lavori;
- g) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi dei lavori, segnalando alla D.L. l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- h) richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto eventualmente risulti omissivo, inesatto e/o discordante nelle tavole grafiche e/o nella descrizione dei lavori;
- i) segnalare immediatamente alla D.L. il verificarsi di assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro;
- j) provvedere alla tenuta delle scritture contabili e di cantiere con strumenti informatici;
- k) fornire adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali (hardware e software) per lo sviluppo ed aggiornamento continuo della contabilità dei lavori a partire dai libretti delle misure e collaborare con la D.L. nella redazione di tali atti;
- l) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio e strutture metalliche, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle opere in c.a. ai sensi della legge n. 1086/71 e successive modifiche ed integrazioni; provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova dei calcestruzzo, nonché dei campioni di acciaio per opere in carpenteria metallica agli Istituti autorizzati dalla legge, per le normali prove di laboratorio;
- m) gli interventi su impianti telefonici dovranno essere eseguiti da impresa con le necessarie certificazioni a seconda della categoria dell'impianto da realizzare. Nel caso di realizzazione di cablaggio strutturato rete dati/fonia dovrà essere fornito il certificato di collaudo ed il report delle misure effettuate;
- n) prestarsi, qualora nel corso dell'opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità;
- o) assicurare la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito da concordare preventivamente con la D.L.;
- p) predisporre le eventuali proprie indagini geognostiche integrative, a corredo di quelle esistenti, lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione e di sostegno;
- q) provvedere alla rimozione quotidiana, al termine dei turni di lavoro, dei materiali di rifiuto e residui di lavorazione in tutta l'area del cantiere;

Relativamente ai subappalti:

fornire alle imprese subappaltatrici presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dai Piani della sicurezza, DUVRI e dai documenti allegati e facenti parte integrante del presente Capitolato e del contratto;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale, Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione appaltante e della D.L.;
- adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 97 del D.Lgs 81/2008, per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico esclusivamente all'Appaltatore con esonero totale della Stazione Appaltante e della Direzione Lavori;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici il Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo;

- informare la Stazione appaltante ovvero il RUP e il Coordinatore per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento/sostitutivo formulate dalle imprese subappaltatrici;
- attestare la professionalità delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
- fornire al RUP i nominativi di tutte le imprese alle quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale,

Per quanto concerne la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro:

- l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- comunicare alla Stazione appaltante, al RUP, alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il nominativo del Responsabile, per conto dell'Appaltatore, del rispetto del piano/dei piani operativo/i di sicurezza;
- promuovere ed istituire, nel cantiere, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
- effettuare il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- assicurare che l'ubicazione delle postazioni di lavoro siano conformi al Piano/ai Piani della sicurezza;
- assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; nel caso di lavorazioni che comportino l'utilizzo di fiamme libere, all'interno del presidio con presenza di attività sanitaria o personale dell'azienda, l'Appaltatore dovrà provvedere a proteggere le aree di lavoro con compartimentazioni REI;
- predisporre tutte le necessarie opere per mantenere le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- predisporre le attrezzature ed effettuare gli adempimenti e le procedure previsti del piano/dei piani di sicurezza ovvero richiesti dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- realizzare tutte le opere, le postazioni di lavoro, le singole lavorazioni secondo quanto previsto del piano/dei piani della Sicurezza e dal P.O.S. e che queste siano ogni qualvolta concordate con la D.L.;
- rilasciare dichiarazione alla Stazione appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- richiedere, tempestivamente, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- effettuare costanti monitoraggi, sia all'inizio dell'esecuzione dei lavori sia durante le fasi di lavoro stesso, dei rumori, dei fumi e delle polveri presenti in cantiere e prendere i necessari provvedimenti per ridurli ove superino quanto stabilito dalla normativa vigente e del piano/dei piani della Sicurezza, oltre alla normale dotazione di servizi di cantiere prevista nel piano/nei piani della sicurezza;
- assumersi tutti gli oneri previsti dal DM 10 marzo 1998 in merito alla sicurezza antincendio e alla gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà:

- all'inizio della giornata lavorativa assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito;
- alla fine della giornata lavorativa effettuare un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'insorgere di un incendio.

Particolare attenzione dovrà essere posta ove si effettuino lavori a caldo (saldature od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuino tali lavori a caldo dovrà essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione degli addetti estintori portatili.

Ogni area nella quale sia stato effettuato un lavoro a caldo dovrà essere controllato dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non vi siano materiali accesi o braci.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non dovranno essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Per quanto attiene ai collaudi l'Appaltatore dovrà:

- provvedere a propria cura e spese all'approvvigionamento dei materiali, dei mezzi e della mano d'opera occorrenti per le prove di collaudo secondo le richieste dei collaudatori;
- fornire tutta la strumentazione necessaria richiesta dai collaudatori, con i relativi certificati di taratura in stato di validità;

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà:

- provvedere allo sgombero e alla pulizia del cantiere, con rimozione di tutti i materiali residui, entro 20 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
 - provvedere alla pulizia finale a fondo di tutte le opere eseguite;
 - provvedere alla manutenzione e gestione gratuita delle opere edili ed impiantistiche fino all'emissione del certificato di collaudo; dovrà essere garantito la disponibilità di un pronto intervento (reperibilità) in caso di problemi urgenti insorti sulle opere eseguite;
 - garantire tutte le opere ed impianti dalla data del certificato di ultimazione all'emissione del certificati di collaudo; l'Appaltatore dovrà pertanto riparare o sostituire integralmente se necessario, senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante, qualsiasi parte delle opere strutturali, edilizie o impianti che dovessero presentare dei guasti o anomalie nel funzionamento specifico o rispetto alla funzionalità complessiva dell'opera realizzata;
 - fornire tutti i certificati di resistenza al fuoco e reazione al fuoco sui materiali e sugli elementi strutturali previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione incendi secondo la modulistica a disposizione dei comandi provinciali dei W.F. secondo quanto già specificato ai precedenti articoli;
 - sulla scorta della documentazione e dei certificati delle opere di sicurezza antincendio dovranno essere prodotte idonee planimetrie secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore dovrà predisporre in duplice copia la documentazione sopra indicata. In particolare, i modelli ministeriali dovranno essere prodotti in doppia copia originale, per gli altri certificati la seconda copia deve essere copia conforme all'originale. Inoltre, tale documentazione dovrà essere raccolta in un raccoglitore, dividendola in fascicoli ordinati secondo vari capitoli (resistenza al fuoco strutture, resistenza ai fuoco elementi separanti, porte REI, sigillatura attraversamenti, serrande tagliafuoco, reazione al fuoco, impianti antincendio ecc.). Il fascicolo dovrà contenere le planimetrie di riferimento dell'ubicazione dei materiali e dei relativi certificati;
 - provvedere alla redazione, raccolta, coordinamento e presentazione agli Uffici competenti della documentazione necessaria all' "agibilità e conformità edilizia" (W.F., ISPESL, Comune, Catasto, A.R.P.A., Dipartimento di prevenzione, etc.) provvedendo con propri incaricati, anche iscritti presso ordini professionali (se richiesto dalla tipologia degli atti o adempimenti), alla redazione e sottoscrizione degli elaborati grafici e dattiloscritti.;
 - provvedere alla stesura ed alla fornitura gratuita dei manuali per il funzionamento, la gestione e la manutenzione degli impianti;
 - provvedere all'istruzione gratuita del personale addetto agli impianti;
 - fornire a cura dell'esperto CAM (Criteri Ambientali Minimi), nominato dall'Appaltatore, una relazione tecnica periodica relativa alla quantità, alle caratteristiche dei materiali posti in opera, all'attuazione delle procedure di gestione del cantiere, ecc. al fine di dimostrare il rispetto nella fase esecutiva di quanto previsto in materia di criteri ambientali minimi;
 - fornire una relazione tecnica relativa alle caratteristiche di tutti i materiali posti in opera;
 - fornire le certificazioni ai sensi del DM 37 del 2008;
 - fornire le certificazioni inerenti l'impianto strutturato trasmissione dati - telefonia;
- fornire alla Stazione appaltante, ai termine dei lavori, materiale di scorta uguale a quello messo in opera in quantità pari ad almeno il 2% delle quantità posate e relativo a:
- pavimenti e rivestimenti esterni ed interni

- elementi utilizzati per gradini
 - controsoffitti
 - corrimano e paracolpi
 - paraspigoli
 - ferramenta infissi interni ed esterni con guarnizioni
 - corpi illuminanti ed esterni con guarnizioni
 - rilevatori di fumo
 - terminali dell'impianto elettrico: prese, pulsanti, interruttori
- fornire disegni esecutivi finali dell'opera realizzata;
- redigere, documentare e consegnare alla committenza tutte le dichiarazioni richieste nei vari documenti contrattuali; al riguardo si richiama l'attenzione anche sulle certificazioni dei materiali, antincendio, e sull'assenza, nei materiali utilizzati nella realizzazione, dei Composti Organici Volatili.

Articolo 1.13.2 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1.L'Appaltatore è obbligato a:

- a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti ai sensi dell'art. 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi degli articoli 181 e 185 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura ai sensi dell'art. 186 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
- d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 187 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;

2. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Articolo 1.13.3 Custodia del cantiere

1.È a carico e a cura dell'Appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della stazione appaltante.

Articolo 1.13.4 Cartello di cantiere

1.L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Articolo 1.13.5 Spese contrattuali, imposte, tasse

1.Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle sostenute per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara, tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.

2. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa.

Articolo 1.13.6 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

1. L'Appaltatore avrà in genere la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti purché tale autonomia non sia pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori stessi e agli interessi di Tennacola spa.

2. All'Appaltatore è fatto divieto di apportare modifiche e/o variazioni alle opere senza aver ottenuto preventivamente l'autorizzazione del Direttore dei Lavori. In caso contrario, è tenuto a ripristinare i lavori nello status quo ante a sue spese.

3. La Stazione Appaltante si riserva, oltre all'esecuzione d'ufficio dei lavori, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine prestabilito o di disporre l'esecuzione dei lavori con l'ordine che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di opere e alla consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

4. Nel caso di consegna di materiali direttamente approvvigionati da Tennacola spa, il rappresentante dell'Azienda e l'Appaltatore sottoscriveranno un documento di consegna.

5. Prima dell'inizio degli interventi che comportino lavori stradali, l'Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le informazioni necessarie presso i Gestori di tutti i sotto-servizi per l'individuazione di tubi, cavi, cunicoli, condotti, ecc. eventualmente interferenti con le opere da eseguire (la presenza di sotto-servizi non darà luogo ad alcuna maggiorazione rispetto al prezzo di appalto). L'Appaltatore dovrà richiedere ed essere in possesso del permesso di "intervento su suolo pubblico" - se non già richiesto da Tennacola spa.

Articolo 1.13.7 Durata giornaliera dei lavori

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

2. Non è consentito fare eseguire dagli stessi un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

3. All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà, a suo arbitrio, far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

4. Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto, per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

5. Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) o di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 1.13.8 Segnaletica di cantiere per cantieri fissi e mobili, stradali e non stradali

1. Per la fornitura e l'installazione della segnaletica di sicurezza e/o salute, a carico dell'Appaltatore, si dovranno rispettare le disposizioni in vigore tra cui il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e il Codice stradale.

Articolo 1.13.9 Regole di comportamento del personale dell'Appaltatore

1. Il personale adibito all'esecuzione del contratto si dovrà attenere scrupolosamente alle regole di buon comportamento e dovrà improntare con tutte le persone con cui entrerà in contatto un rapporto regolato dalla massima professionalità e rispetto. Qualora dovessero giungere alla Stazione Appaltante segnalazioni di mancato rispetto delle regole di buon comportamento civico e di professionalità nell'esecuzione dei lavori, o questo dovesse essere riscontrato direttamente dal personale di Tennacola spa - a suo insindacabile giudizio - potrà

richiedere con nota scritta l'immediata sostituzione dell'addetto.

2. Se detti comportamenti dovessero coinvolgere più di un addetto all'esecuzione dei lavori Tennacola spa si riserva la facoltà di interrompere il rapporto contrattuale con l'Appaltatore. In ogni caso Tennacola spa declina ogni responsabilità civile e penale, per qualsiasi problema che dovesse sorgere tra il personale dell'Appaltatore che svolge il lavoro e l'utenza o soggetti terzi.

3. Tennacola spa declina inoltre qualsiasi responsabilità, per incidenti di qualsiasi natura, che dovessero occorrere al personale dell'Appaltatore durante lo svolgimento dei lavori (infortuni, morsi di cani, incidenti stradali, ecc.).

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la sua presenza sul luogo dei lavori. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

4. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

5. Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato ed informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione ed in materia di salute e igiene del lavoro.

6. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- I regolamenti in vigore in cantiere;
- Le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- Le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione, ove previsto.

7. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo.

8. L'inosservanza delle predette prescrizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Articolo 1.13.10 Custodia del cantiere e approvvigionamento dei materiali

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a pie d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

2. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

3. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

4. L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita a sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 1.13.11 Difesa Ambientale

1.L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

2. In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Articolo 1.13.12 Gestione dei rifiuti

1.Tutti i rifiuti prodotti nel corso delle attività devono essere gestiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Lo smaltimento e il trasporto dei rifiuti eventualmente prodotti durante le attività di cantiere sono a carico dell'Appaltatore che figurerà come "produttore" dei rifiuti, essendo gli stessi prodotti da attività dell'Appaltatore.

2. I mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti dovranno essere idonei e debitamente autorizzati e le stesse autorizzazioni dovranno, come previsto dalla normativa, essere esibite durante le stesse lavorazioni e il trasporto (come riportato anche nell'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali alla sezione "Prescrizioni").

Articolo 1.13.13 Penali aggiuntive

1.Fatto salvo quanto già richiamato in altri articoli del presente Capitolato, si applicano le seguenti penali:

- personale privo di tesserino di riconoscimento penale: € 100,00;
- infrazioni riscontrate una sola volta per mancata delimitazione del cantiere e/o di mancata esposizione della segnaletica diurna e/o notturna: penale minima di € 250,00 (duecentocinquanta/00;)

2. Qualora l'importo delle penali disposte superi il 10% dell'importo complessivo del contratto, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.

TITOLO 1.14 NORME FINALI

Articolo 1.14.1 Flussi finanziari

1.L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 1.14.2 Trattamento dei dati personali

1.Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE n. 679/2016, il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 della legge citata.

2. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge citata; in particolare potrà richiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Articolo 1.14.3 Rinvenimenti

1.Nell'ipotesi di rinvenimento di oggetti di pregio intrinseco ed archeologico nel corso delle demolizioni, degli scavi e comunque nella zona dei lavori, essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della Direzione dei Lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

2. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

3. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 1.14.4 Brevetti invenzione

1. Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Articolo 1.14.6 Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto

1. L'appalto è disciplinato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'appalto, dalle leggi antimafia attualmente vigenti, dal D.Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", nonché dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche e integrazioni, per le parti ancora in vigore.

2. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

3. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

4. L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le suddette normative, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

SOMMARIO

| | |
|---|----------|
| Titolo 1 DISPOSIZIONI NORMATIVE | 2 |
| Articolo 1.1.1 Committente e oggetto dell'appalto | 2 |
| Articolo 1.1.2 Ammontare dell'appalto | 2 |
| Articolo 1.1.3 Modalità di stipulazione del contratto e obbligo di riservatezza | 2 |
| Articolo 1.1.4 Descrizione dei lavori e dei materiali | 2 |
| Articolo 1.1.5 Forma e principali dimensioni delle opere | 3 |
| Titolo 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE | 4 |
| Articolo 1.2.1 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto | 4 |
| Articolo 1.2.2 Documenti che fanno parte del contratto..... | 4 |
| Articolo 1.2.3 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto..... | 5 |
| Articolo 1.2.4 Fallimento dell'Appaltatore..... | 5 |
| Articolo 1.2.5 Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere | 5 |
| Articolo 1.2.6 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione | 5 |
| Titolo 1.3 GARANZIE..... | 6 |
| Articolo 1.3.1 Cauzione definitiva..... | 6 |
| Articolo 1.3.2 Riduzione delle garanzie | 7 |
| Articolo 1.3.3 Assicurazioni a carico dell'impresa..... | 7 |
| Titolo 1.4 TERMINI PER L'ESECUZIONE | 8 |
| Articolo 1.4.1 Consegna e inizio dei lavori | 8 |
| Articolo 1.4.2 Termini per l'ultimazione dei lavori..... | 9 |
| Articolo 1.4.3 Sospensioni e proroghe..... | 9 |
| Articolo 1.4.4 Penali e premio di accelerazione | 10 |
| Articolo 1.4.5 Danni di forza maggiore..... | 11 |
| Articolo 1.4.6 Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma..... | 11 |
| Articolo 1.4.7 Inderogabilità dei termini di esecuzione..... | 12 |
| Articolo 1.4.8 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini | 12 |

| | |
|---|-----------|
| Titolo 1.5 DISCIPLINA ECONOMICA | 12 |
| Articolo 1.5.1 Anticipazione..... | 12 |
| Articolo 1.5.2 Pagamenti in acconto..... | 13 |
| Articolo 1.5.3 Conto finale e pagamenti a saldo..... | 13 |
| Articolo 1.5.4 Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto..... | 14 |
| Articolo 1.5.5 Ritardo del pagamento a saldo..... | 14 |
| Articolo 1.5.6 Clausola revisionale..... | 14 |
| Articolo 1.5.7 Cessione del contratto e cessione dei crediti..... | 15 |
| Titolo 1.6 CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI | 15 |
| Articolo 1.6.1 Lavori a misura..... | 16 |
| Articolo 1.6.2 Lavori a corpo (eventuali)..... | 16 |
| Articolo 1.6.3 Lavori in economia..... | 17 |
| Articolo 1.6.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera..... | 17 |
| Articolo 1.6.5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi..... | 17 |
| Articolo 1.6.6 Lavori eventuali non previsti..... | 17 |
| Titolo 1.7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE | 18 |
| Articolo 1.7.1 Direzione dei lavori..... | 18 |
| Articolo 1.7.2 Materiali di escavazione e di demolizione..... | 18 |
| Articolo 1.7.3 Espropriazioni..... | 19 |
| Articolo 1.7.4 Variazione dei lavori..... | 19 |
| Articolo 1.7.5 Varianti per errori od omissioni progettuali..... | 19 |
| Titolo 1.8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA | 19 |
| Articolo 1.8.1 Norme di sicurezza generali..... | 19 |
| Articolo 1.8.2 Sicurezza sul luogo di lavoro..... | 20 |
| Articolo 1.8.3 Piani di sicurezza..... | 20 |
| Articolo 1.8.4 Piano operativo di sicurezza..... | 21 |
| Articolo 1.8.5 Piano sostitutivo di sicurezza..... | 21 |
| Articolo 1.8.6 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza..... | 21 |

| | |
|---|-----------|
| Titolo 1.9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO | 23 |
| Articolo 1.9.1 Subappalto..... | 23 |
| Articolo 1.9.2 Responsabilità in materia di subappalto..... | 25 |
| Articolo 1.9.3 Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti | 25 |
| Titolo 1.10 CONTROVERSIE | 26 |
| Articolo 1.10.1 Controversie | 26 |
| Articolo 1.10.2 Riserve dell'Appaltatore | 26 |
| Articolo 1.10.3 Accordo bonario..... | 27 |
| Articolo 1.10.4 Definizione delle controversie... .. | 28 |
| Articolo 1.10.5 Risoluzione del contratto..... | 28 |
| Articolo 1.10.6 Recesso dal contratto | 29 |
| Titolo 1.11 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA... .. | 29 |
| Articolo 1.11.1 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera..... | 29 |
| Titolo 1.12 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE..... | 31 |
| Articolo 1.12.1 Ultimazione dei lavori | 31 |
| Articolo 1.12.2 Conto finale..... | 31 |
| Articolo 1.12.3 Presa in consegna dei lavori ultimati | 31 |
| Articolo 1.12.4 Termini per il collaudo o per il Certificato di Regolare esecuzione | 32 |
| Titolo 1.13 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE | 32 |
| Articolo 1.13.1 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore..... | 32 |
| Articolo 1.13.2 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore..... | 39 |
| Articolo 1.13.3 Custodia del cantiere | 38 |
| Articolo 1.13.4 Cartello di cantiere | 39 |
| Articolo 1.13.5 Spese contrattuali, imposte, tasse..... | 39 |
| Articolo 1.13.6 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori | 40 |
| Articolo 1.13.7 Durata giornaliera dei lavori | 40 |
| Articolo 1.13.8 Segnaletica per cantieri fissi mobili, stradali e non stradali | 40 |
| Articolo 1.13.9 Regole di comportamento del personale dell'Appaltatore..... | 40 |
| Articolo 1.13.10 Custodia dei cantieri e approvvigionamento dei materiali..... | 41 |
| Articolo 1.13.11 Difesa ambientale | 42 |
| Articolo 1.13.12 Gestione dei rifiuti | 42 |
| Articolo 1.13.13 Penali aggiuntive..... | 42 |

| | |
|--|-----------|
| Titolo 1.14 NORME FINALI | 42 |
| Articolo 1.14.1 Flussi finanziari | 42 |
| Articolo 1.14.2 Trattamento dei dati personali..... | 42 |
| Articolo 1.14.3 Rinvenimenti | 42 |
| Articolo 1.14.4 Brevetti invenzioni | 43 |
| Articolo 1.14.6 Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto | 43 |